

Normativa sulla Trasparenza Bancaria Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela

Apertura di credito per Anticipazione Cassa Integrazione ordinaria ed in deroga ex Covid-19 e

Cassa Integrazione Straordinaria

Data pubblicazione: 11/05/2020

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE VALCONCA SOCIETA' PER AZIONI

Sede Legale e Amministrativa: VIA R. BUCCI, 61 - MORCIANO DI ROMAGNA – RN

Indirizzo Telematico: info@bancavalconca.it

Sito Internet: www.bancavalconca.it

Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia n 627.00

Codice ABI n. 05792

Codice Fiscale: 00125680405 P.IVA.: 00125680405

Iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini - n.16601

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con l'apertura di credito in conto corrente la Banca tiene a disposizione del Cliente una determinata somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato, con facoltà per il Cliente di addebitare il conto corrente oltre il saldo disponibile e nei limiti della somma accordata.

CHE COS'È UN'APERTURA DI CREDITO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA ED IN DEROGA EX COVID 19 E ANTICIPAZIONE DI CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA, ANCHE IN DEROGA

È un'apertura di credito erogata ai sensi della Convenzione del 15/04/2009 in tema di anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, e del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 c.d. "Cura Italia", con finalità di sostegno ai lavoratori dipendenti in difficoltà a seguito della pandemia dovuta al virus Covid-19.

Cassa integrazione ordinaria ed in deroga ex Covid-19

Misura dell'anticipazione

L'anticipazione dell'indennità spettante avverrà tramite l'apertura di credito in un conto corrente ordinario dedicato gratuito per un importo forfettario complessivo pari a **euro 1.400**, parametrato a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.

L'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale - che avrà effetto solutorio del debito maturato - e, comunque, non potrà avere durata superiore a 7 mesi.

Destinatari

L'anticipazione spetta ai/alle lavoratori/trici (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020 (e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti), dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a "zero ore" ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L: n. 18/2020;

L'apertura di credito in conto corrente si estingue:

- con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga
- in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse.

Il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l'esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale la Banca potrà richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

In caso di inadempimento del lavoratore, la Banca comunicherà al datore di lavoro il debito che provvederà alla copertura degli emolumenti e di tutte le componenti retributive spettanti al lavoratore, fino alla concorrenza del debito.

Cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga

Misura dell'anticipazione

L'anticipazione dell'indennità Cigs spettante avverrà tramite l'apertura di credito in un conto corrente gratuito dedicato, con disponibilità crescente per frazioni mensili (massimo sette), ognuna non superiore all'80% della retribuzione mensile percepita in servizio, al netto degli oneri sociali e fiscali (max 900 euro mensili), per un importo complessivo non superiore a euro 6.000,00.

L'apertura di credito si estingue con il versamento da parte dell'INPS dell'indennità Cigs - che avrà effetto solutorio del debito maturato - e, comunque, non potrà avere durata superiore a 7 mesi.

Destinatari

I lavoratori dipendenti da aziende che, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, siano sospesi dal lavoro a "zero ore" per Cigs/Cigs in deroga, nei casi in cui non viene erogata l'anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro, avendone richiesto il pagamento diretto.

L'apertura di credito in conto corrente si estingue:

- con il versamento da parte dell'INPS dell'indennità Cigs
- in caso di esito negativo del relativo iter amministrativo.

Il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l'esito della domanda di Cigs/Cigs in deroga.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale straordinaria, ovvero del suo pagamento diretto, la Banca potrà richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro quindici giorni dalla richiesta.

In caso di inadempimento del lavoratore, la Banca potrà richiedere l'importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro quindici giorni.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Esempio di affidamento con durata determinata

Il Taeg è calcolato assumendo un affidamento di € 1.400,00 utilizzato per intero al momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo (7 MESI).

Durata del contratto: 7 mesi

Tasso di interesse: 0,00%

Cmf : 0,00 % trimestrale

Altre spese: non previste

TAEG : 0,00%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 delle Legge sull'usura (L.n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente può essere consultato in Filiale e sul sito internet della banca www.bancavalconca.it

Tassi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	0,00%
	Tasso di interesse per sconfinamenti extra-fido	0,00%
	Tasso di mora	Non previsto
Spese	Commissione di messa a disposizione fondi	0,00%
	Spese invio comunicazioni cartacee	Gratuite
	Spese invio comunicazioni in formato elettronico	Gratuite
	Commissione istruttoria veloce (CIV)	Euro 0,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura, inviando alla Banca una comunicazione scritta, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato, con un preavviso di 15 giorni.

Se il Cliente ha utilizzato, in tutto o in parte, la somma messa a disposizione, provvede alla restituzione della medesima e al pagamento degli altri importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma. Il Cliente è inoltre tenuto a rimborsare alla Banca le somme non ripetibili eventualmente corrisposte dalla stessa alla pubblica amministrazione in dipendenza del Contratto.

Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la Banca ha la facoltà di recedere o di ridurre l'affidamento al ricorrere di una giusta causa.

La Banca ha inoltre la facoltà di ridurre o sospendere l'apertura di credito precedentemente concessa.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Bucci, 61 - 47833 Morciano di Romagna). E' consentito l'inoltro a mezzo:

1. Posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo: Via Bucci, 61 - 47833 Morciano di Romagna (RN);
2. Email ordinaria: Legale@bancavalconca.it;
3. Posta Elettronica Certificata (PEC): Legalepec@bancavalconca.com;
4. Fax: 0541/859236.

L'Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. La struttura organizzativa responsabile della trattazione del reclamo è l'Ufficio Legale.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- Conciliatore Bancario Finanziario. Qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la banca - attivare una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto presso il Conciliatore Bancario Finanziario con sede legale in Via delle Botteghe Oscure, 54 Roma 00186, Tel. 06/674.821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

- Il cliente unitamente alla banca, può infine attivare (anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario) una procedura arbitrale (ai sensi degli art. 806 e ss. del c.p.c.).

LEGENDA

Commissione di messa a disposizione fondi	Commissione calcolata in misura proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata dell'affidamento.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione che il cliente e' tenuto a corrispondere nel caso in cui la Banca ritenga di eseguire eventuali disposizioni oltre i limiti della pattuita apertura di credito: detta commissione è commisurata ai costi sostenuti dalla banca.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito per il Cliente al dettaglio espresso in percentuale annua;